

(Versione per stampa)

Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare Titolo: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo Serie: Nota breve - Commissione per la semplificazione Numero: 20 Data: 24/11/2010

Descrittori:

VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE LEGGI

Organi della Camera: Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione

line-break:strict'>

**Commissione parlamentare  
per la semplificazione  
NOTA BREVE**

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

n. 20 – 24 novem

## **Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore**

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295

### **Elementi di valutazione sulla qualità del testo**

<b>Numero dell'atto del Governo</b>	295
<b>Contenuto</b>	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore
<b>Forma di delega</b>	Art. 14 della legge 246/2005 e art. 20 della legge 59/1997
<b>Numero di articoli</b>	2
<b>Altre informazioni:</b>	
<i>Presentazione</i>	19 novembre 2010
<i>Assegnazione</i>	19 novembre 2010
<i>Termine per l'espressione del parere</i>	19 dicembre 2010
<b>Commissione competente per il parere</b>	Commissione parlamentare per la semplificazione

### **1. Introduzione**

L'A.G. n. 295 - trasmesso alle Camere il 19 novembre 2010 - consiste in uno schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore", adottato ai sensi dell'art. 14 della legge 246 novembre 2005, n. 46<sup>[1]</sup> e dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59<sup>[2]</sup>.

Il provvedimento in esame costituisce dunque una nuova fase del c.d. procedimento taglia-leggi, rappresentando, in particolare, un'integrazione al decreto salva-leggi adottato con decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179<sup>[3]</sup>.

## 2. Il procedimento taglia-leggi

L'art. 14 della **legge 28 novembre 2005, n. 246**, come da ultimo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede un procedimento articolato nelle seguenti fasi:

- (1) individuazione - entro il 16 dicembre 2007 - delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi, da parte del Governo che ne trasmette relazione al Parlamento;
- (2) individuazione con uno o più decreti legislativi - entro il 16 dicembre 2009 - delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 1970) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata. Con predetti decreti legislativi si provvede altresì "alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto";
- (3) abrogazione automatica e generalizzata - a far data dal 16 dicembre 2010 - di tutte le disposizioni legislative primarie statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, ad eccezione: (a) delle disposizioni espressamente salvate con i provvedimenti di cui al punto 2; (b) di alcune tipologie di disposizioni primarie, individuate dalla medesima legge 246/2005<sup>[5]</sup> (i c.d. settori esclusi);
- (4) entro la suddetta data del 16 dicembre 2010, adozione di uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, a decorrere dalla stessa data, di disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita e di disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970;
- (5) entro il 15 dicembre 2011, emanazione, con uno o più decreti legislativi, di disposizioni integrative, di riassetto correttive;
- (6) entro un anno dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi di riassetto, emanazione, con uno o più decreti legislativi, di disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

La complessità del quadro emerso dalla prima fase di ricognizione di tutti i provvedimenti in vigore ha suggerito - per procedere alla seconda fase del procedimento sopra delineato - l'adozione di due interventi di abrogazione espressa mediante decreto-legge.

In prima battuta, l'art. 24 del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**<sup>[6]</sup> ha abrogato espressamente i 3.370 atti primari (anche successivi al 1970) elencati nel suo Allegato A<sup>[7]</sup>. L'effetto abrogativo era rinviato a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso.

Il decreto-legge 112/2008 ha erroneamente previsto l'abrogazione di alcuni provvedimenti di cui si riteneva invece necessaria la permanenza in vigore. Per tale motivo (prima che scattasse la decorrenza dell'abrogazione disposta dal decreto-legge 112/2008) è stato adottato il **decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200**<sup>[8]</sup>. Quest'ultimo:

- (1) modificando l'Allegato A del precedente decreto-legge 112/2008, ha sottratto una serie di provvedimenti ivi elencati dall'effetto abrogativo;
- (2) a sua volta, ha disposto l'abrogazione espressa di altri 27.544 di atti primari. Anche in questo caso, l'effetto abrogativo era differito nel tempo.

Anche il decreto-legge 200/2008 ha abrogato erroneamente alcuni atti. A ciò è stato posto rimedio con il già menzionato **decreto legislativo 179/2009**, il quale:

- (1) ha sottratto 260 atti primari (per lo più concernenti Comuni e beni culturali) dall'abrogazione differita dettata dal decreto-legge 200/2008;
- (2) in attuazione dell'art. 14, comma 14, della legge 246/2005 (fase due del procedimento taglia-leggi come sopra delineato), ha individuato le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore e pertanto sottratte all'abrogazione automatica e generalizzata (c.d. 'ghigliottina') disposta dalla suddetta legge 246/2005.

In attuazione del comma 14-*quater* dell'art. 14 della legge 246/2005, l'**A.G. 289** (recante "**Schema di decreto legislativo recante: "Abrogazione di disposizioni legislative statali"**"), attualmente all'esame del Parlamento, prevede l'abrogazione espressa, a decorrere dal 16 dicembre 2010, di disposizioni già oggetto di abrogazione tacita o implicita e di disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970. Secondo la relazione illustrativa, tale provvedimento riduce gli inconvenienti di una abrogazione "al buio", coerentemente all'obiettivo di garantire una maggiore certezza del quadro legislativo vigente.

## 3. Il provvedimento in esame

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta per la predisposizione dello schema di decreto legislativo di abrogazione espressa (il suddetto A.G. n. 289), sono emersi una serie di provvedimenti che non sono attualmente inclusi nell'allegato al decreto legislativo 179/2009 e che tuttavia le Amministrazioni ritengono indispensabile sottrarre all'abrogazione.

Si è ritenuto necessario, dunque, adottare un decreto legislativo integrativo del decreto legislativo 179/2009, sulla base della delega contenuta nel comma 18 dell'art. 14 della legge 246/2005.

Come si è detto, tale disposizione ha delegato il Governo ad adottare, entro il 15 dicembre 2011, disposizioni integrative, di riassetto o correttive.

La relazione illustrativa afferma che l'intervento integrativo di cui al provvedimento in esame deve essere compiuto entro il 16 dicembre 2010, al fine di evitare che le disposizioni incluse nell'Allegato rientrino nella tagliola, mentre, per eventuali interventi correttivi, la delega potrà essere esercitata fino al 15 dicembre 2011, analogamente a quanto previsto per interventi di riassetto e di codificazione.

Ciò è stato ribadito dal Consiglio di Stato, nel parere favorevole del 25 ottobre 2010 allegato al provvedimento in esame, nel quale si afferma che, nel caso di integrazione di disposizioni non incluse nell'originario decreto salva-legge, le disposizioni integrative devono assumere vigore anteriormente alla data prevista per il verificarsi dell'effetto ghigliottina. Lo schema consta di due articoli.

L'**articolo 1** integra l'Allegato 1 al decreto legislativo 179/2009 con le disposizioni incluse nell'Allegato al provvedimento in esame. In altri termini, i provvedimenti inclusi nell'Allegato al provvedimento in esame sono sottoposti all'abrogazione automatica e generalizzata - a far data dal 16 dicembre 2010 - di tutte le disposizioni legislative primarie pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 (la c.d. tagliola).

L'**articolo 2** stabilisce che il provvedimento in esame entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Al provvedimento in esame sono allegati la relazione tecnica e l'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Non è invece allegata l'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.).

Pur riconoscendo che il particolare oggetto dell'intervento integrativo imporrebbe una specifica valutazione dell'impatto di ogni norma compresa nell'Allegato, la relazione illustrativa afferma che - considerato che in sede di predisposizione del decreto legislativo 179/2009 non è stata effettuata l'A.I.R. (per la complessità dell'operazione e per l'indeterminatezza delle categorie di destinatari di innumerevoli disposizioni legislative) e che il provvedimento in esame costituisce integrazione del decreto legislativo 179/2009 - anche il provvedimento in esame rientrerebbe nell'ipotesi di esenzione dall'A.I.R. prevista dall'art. 9 del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, connessa alla "peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti"<sup>[9]</sup>.

#### 4. Gli atti da salvare

L'Allegato include attualmente 31 provvedimenti (12 leggi, 18 regi decreti e 1 decreto legislativo luogotenenziale), che sono tutti presenti nell'allegato originario all'A.G. n. 289 (ma che il Governo ha provveduto ad espungere dalla nuova bozza inviata a fini collaborativi).

Dei 21 provvedimenti di epoca pre-repubblicana, la maggior parte sono costituiti da regi decreti che: conferiscono il titolo di città a determinati comuni; istituiscono province ovvero mutano la denominazione di comuni o province.

*Il Consiglio di Stato ha osservato che, per quanto riguarda le disposizioni normative recate da regi decreti e incluse nell'Allegato, l'urgenza del perfezionamento dell'iter del provvedimento non consentiva specifiche verifiche circa la loro natura di disposizioni legislative statali e che la verifica finale circa la natura dei 31 atti normativi in questione, ai fini della loro permanenza o meno nell'Allegato, era dunque rimessa all'Amministrazione.*

*Per quanto riguarda, in particolare, la voce n. 21, si segnala che nelle banche dati al titolo "Divieto d'abbattimento di alberi d'olivo" corrisponde il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in luogo del decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1945, n. 593, che si intitola invece "Provvidenze per l'agricoltura in Sardegna". Il citato decreto legislativo luogotenenziale 475/1945 è stato modificato in più punti dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, che a sua volta è stato abrogato dal decreto-legge 112/2008 e non è stato fatto salvo dal decreto legislativo 179/2009.*

Al provvedimento in esame il Governo ha allegato la nota con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, nel restituire alla Presidenza del Consiglio dei ministri il testo del provvedimento in esame debitamente bollinato e controfirmato dalla Ragioneria generale dello Stato - ha sottolineato che nell'Allegato non sono riportati 7 atti che il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi avevano richiesto fossero sottoposti all'abrogazione.

*A tal proposito si osserva che tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili dal Dipartimento del Tesoro (legge 559/1966 (?); legge 1208/1951; legge 824/1956; legge 813/1957; legge 1196/1957; D.P.R. 213/1969) non sono effettivamente più presenti nella nuova bozza dell'allegato dell'A.G. n. 289 inviata dal Governo a fini collaborativi, dunque non sono più destinati all'abrogazione espressa, ma qualora non venissero inseriti nel provvedimento in esame sarebbero comunque colpiti dalla tagliola del 16 dicembre 2010).*

*Per quanto riguarda invece il provvedimento segnalato dal Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi - ossia la legge 5 gennaio 1953, n. 30, recante "Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente", limitatamente alla ratifica del D.Lgs.CPS 24 luglio 1947, n. 799, concernente il contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra - si segnala che il suddetto D.Lgs.CPS 799/1947 è stato dichiarato indispensabile dal decreto legislativo 179/2009, ma la relativa legge di ratifica 30/1953 risulta abrogata dal decreto-legge 112/2008.*

**SENATO DELLA REPUBBLICA  
SERVIZIO STUDI**

☎06. 67062451 - ✉[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

**CAMERA DEI DEPUTATI  
SERVIZIO STUDI  
OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE**

☎06. 67609265 - ✉[legislazione@camera.it](mailto:legislazione@camera.it)

[1] "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005".

[2] "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

[3] "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

[4] "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

[5] Si tratta delle materie elencate dal comma 17 dell'art. 14: disposizioni codicistiche o di testi unici; di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o dell'ordinamento delle magistrature; di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; in materia previdenziale e assistenziale; tributarie e di bilancio.

[6] "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[7] La relazione illustrativa all'A.G. n. 289 segnala che, in aggiunta ai provvedimenti abrogati espressamente, ve ne furono molti altri abrogati implicitamente, con l'effetto che il totale delle abrogazioni di cui al decreto-legge 112/2008 ammonterebbe a circa 7.000 provvedimenti.

[8] "*Misure urgenti in materia di semplificazione normativa*", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

[9] "Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 1 comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246".